



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **22/02/2018** - delibera n. **6**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (TARI). APPROVAZIONE PEF E TARIFFE 2018.

L'anno (2018), il mese di FEBBRAIO, il giorno VENTIDUE, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale**

Assiste il **Vice Segretario dr. ANDREA LUCCHI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	MORETTI MARIA LAURA	A
BRACCI FEDERICO	A	PULLINI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	A	ROSSI ENRICO	P
CASALI MARCO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	P
CECCARONI CLAUDIA	A	SANTERO CHIARA	P
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	P
D'ALTRI SILVIA	A	SANTI VANIA	A
FORMICA DOMENICO	P	ZIGNANI SIMONE	P
GUIDUZZI NATASCIA	P	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	A	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 18 - Assenti: n. 7

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

ENRICO ROSSI
FILIPPO ROSSINI
STEFANO SPINELLI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge n. 147/2013 (c.d. "Legge di Stabilità 2014") e successive modificazioni ed integrazioni prevede quanto segue:

- al comma 639 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- al comma 704 ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, che pertanto dal 1° gennaio 2014 è stata sostituita dal tributo sui rifiuti denominato TARI;
- ai commi 641 e seguenti detta la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti TARI prendendo spunto dal previgente regime TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata in questione;
- al comma 666 prevede l'applicazione anche in vigenza TARI del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- al comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 29 Novembre 2017 con il quale Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2018;

PRESO ATTO che il blocco delle tariffe e delle aliquote previsto anche per l'anno d'imposta 2018 dall'art.1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 37 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, non si applica alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO INOLTRE ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 653, della legge 27 Dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province

della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

RICHIAMATI inoltre:

- il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 30 luglio 2014, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni;
- i "Criteri per l'articolazione tariffaria (Articolato tariffario)" approvati con deliberazione dell'ATO Forlì-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni (ultima modifica approvata con deliberazione ATO Forlì-Cesena n. 16 del 30 novembre 2011);
- la deliberazione del Consiglio Comunale 30 Marzo 2017, n. 26, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2017 per il Comune di Cesena;
- la deliberazione del Consiglio locale Forlì-Cesena ATERSIR in data 7/2/2018 che ha espresso parere favorevole per il piano finanziario 2018 del Comune di Cesena relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 12 di ATERSIR Consiglio d'Ambito datata 19.2.2018 che approva anche per il Comune di Cesena il Piano Finanziario 2018, al netto di IVA, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 45831/1695 del 19/12/1995, con la quale è stata determinata l'aliquota del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale" per l'anno 1996 nella misura del 5%, tuttora vigente;

VISTA la nota pervenuta in data 20/2/2018, con cui ATERSIR comunica l'avvenuta approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del Comune di Cesena, da parte del Consiglio d'Ambito;

PRESO ATTO di quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

CONSIDERATO che il costo complessivo per l'anno 2018 da coprire integralmente con l'entrata TARI ammonta ad euro 15.976.054,30. Tale costo è così composto :

- SGRUA approvato da ATERSIR (al netto di IVA)	13.720.282,00
- Quota ATERSIR (al netto di IVA)	37.789,00
- IVA 10% su SGRUA e Quota ATERSIR	1.375.807,10
- Quota Terremoto, esente IVA	40.031,00
- Quota fondo incentivante	149.635,00
- Contributo MIUR per scuole statali	- 77.522,80
- Lavori in economia	20.000,00
- Costo servizio gestione TARI	321.300,00
- IVA 22% su costo servizio gestione TARI	70.686,00
- Costo recupero evasione TARES/TARI	224.200,00
- IVA 22% su quota costo servizio recupero evasione	49.324,00
- Stima quota insoluti	602.000,00
- Recupero evasione TARES - TARI 2013/2016	-572.800,00
- Sconti per utenze	216.847,00

- Recupero minori costi (di cui -75.000,00 € derivanti da economie sulla realizzazione di opere annesse alla raccolta differenziata) -201.524,00

RITENUTO di mantenere ai fini dell'applicazione delle tariffe TARI 2018 la stessa ripartizione in categorie delle utenze domestiche (sei categorie in relazione al numero degli occupanti) e non domestiche (30 categorie "principali" più altre sottocategorie) dell'anno precedente, peraltro uguale a quella già adottata dal Comune nel 2013 per la TARES, e negli anni precedenti dalle competenti autorità (ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) per l'applicazione della TIA, senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n.158/1999;

RITENUTO di confermare il riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberate dalle competenti autorità (Comune di Cesena / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) e di fissare il riparto tra costi fissi e costi variabili in conformità alle risultanze del PEF (Piano Economico Finanziario) elaborato secondo le disposizioni di cui al DPR n. 158/1999. Pertanto i costi complessivi del servizio, da coprire integralmente con l'entrata TARI 2018, sono ripartiti nella seguente misura:

USO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE COSTI
Uso domestico	25%	75%	60%
Uso non domestico	25%	75%	40%

RITENUTO inoltre, di fissare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberata dalle competenti autorità (Comune di Cesena / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena);

PRESO ATTO che il fabbisogno standard del Comune di Cesena, aggiornato al 2013 risulta essere pari ad Euro 15.236.063,00 contro una spesa storica (sempre aggiornata al 2013) pari ad Euro 14.267.371,00, con uno scostamento del costo del servizio da coprire con la TARI pari a -6,36% rispetto ai fabbisogni standard;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2018-2020, relativamente alle entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli e che con successiva variazione di bilancio saranno assestate le previsioni;

Acquisito il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, in atti;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e del Settore Tutela Ambiente e Territorio;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000 da parte dei Dirigenti dei Settori proponenti;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs n. 267/2000,

Esaminata in 1^a Commissione consiliare in data 12.2.2018, come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione, in atti, avvenuta congiuntamente al punto 7) del presente o.d.g.;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 18 votanti: 16

La consigliera Guiduzzi non partecipa alla votazione

astenuti: 1 (Zoffoli/G.Misto)

contrari: 4 (Libera Cesena – Rosso/G.Misto)

favorevoli: 12 (PD – Art.1/MDP)

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** che, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, da coprire integralmente con l'entrata TARI, è quantificato in euro 15.976.054,30;
2. **DI APPROVARE**, per le medesime motivazioni sopra espressamente richiamate, le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" per l'anno 2018, come da allegati: alla lettera "A" (utenze domestiche) e alla lettera "B" (utenze non domestiche), che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto. Con l'approvazione delle misure di tariffa di cui ai citati allegati si intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" di cui al presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
4. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art.13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con il seguente esito:

consiglieri presenti: 18 votanti: 17

La consigliera Guiduzzi non partecipa alla votazione

contrari: 4 (Libera Cesena – Rosso/G.Misto)

favorevoli: 13 (PD - Art.1/MDP - Zoffoli/G.Misto)

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a co., D.lgs n. 267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

CARINI PAOLO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

ANDREA PULLINI

ANDREA LUCCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 27 FEBBRAIO 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 27/2/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 22/02/2018.
